

Protocollo E1.2011.0573587 del 22/12/2011
Firmato digitalmente da ADA FIORE

Spettabili
Istituzioni Formative accreditate Loro sedi
e, p.c.
Assessorati alla Formazione Professionale
Province lombarde Loro sedi

Oggetto : DETERMINAZIONI IN MERITO AI PERCORSI PER ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Da parte di diverse istituzioni formative sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'accesso ai percorsi per acconciatori ed estetisti.

Si forniscono di seguito le precisazioni ai quesiti maggiormente ricorrenti finalizzate ad agevolare sia le istituzioni formative sia i cittadini interessati a partecipare ai percorsi per acconciatori ed estetisti, in base a due obiettivi fondamentali:

- Non rendere possibile, nel rispetto delle leggi nazionali di settore, il conseguimento del titolo abilitante da parte di chi non abbia mai frequentato apposite attività formative
- Rendere omogenee le modalità di accettazione dei privatisti agli esami di qualifica triennale in DDIF, tenuto anche conto delle diverse modalità/interpretazioni adottate dalle istituzioni formative in relazione alla fase di riconoscimento dei crediti connesso alla attribuzione del punteggio di ammissione per il conseguimento di un titolo che ha particolare valenza ai fini del conseguimento della successiva abilitazione all'esercizio della professione

STRUTTURA E ACCESSO AI PERCORSI


- DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE

Alle annualità dei percorsi in Diritto Doveri di Istruzione Formazione possono accedere esclusivamente allievi minorenni¹.

Per quanto concerne gli allievi dei percorsi di "Operatore del benessere: Acconciatura" – e denominazioni previgenti - **a**

¹ Per il quarto anno, con i limiti di età e di possibilità di accesso alle doti previsti dal relativo avviso

Referente per l'istruttoria della pratica: Antonello Rodriguez Tel. 02/6765.2131



partire dall'a.s. 2010/2011, essendo conclusa la fase transitoria, con l'acquisizione della Qualifica triennale in DDIF **non** ottengono più l'abilitazione all'esercizio della professione, a differenza di quanto avvenuto per i qualificati negli anni precedenti.

Sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l'abilitazione all'esercizio della professione¹ **potrà essere acquisita alternativamente previa frequenza o del quarto anno in DDIF (per gli aventi diritto e che si concluderà con un doppio esame uno ai fini dell'acquisizione del Diploma professionale di tecnico e il secondo ai fini dell'Abilitazione professionale ai sensi delle leggi n. 174/05 o n. 1/90), ovvero di un percorso annuale di specializzazione in extraobbligo (cui potranno accedere anche minorenni già qualificati).**

- EXTRAOBLIGO

I percorsi in extraobbligo formativo sia di acconciatura che di estetica sono strutturati in un biennio (1050 ore annue per l'acconciatura, minimo 900 annue per l'estetista) più un anno di specializzazione (vd nota 1 all'allegato prospetto riassuntivo).

Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso e pertanto non è possibile la partecipazione di allievi minorenni, con l'unica eccezione di allievi che abbiamo già acquisito la Qualifica triennale e quindi assolto il DDIF, per la frequenza di un percorso annuale di specializzazione in extraobbligo formativo.

Qualora un allievo iscritto a un corso di Acconciatura o Estetista sia al contempo dipendente di una azienda del settore, il tirocinio deve essere svolto al di fuori delle ore di lavoro e in una sede diversa da quella assegnata.

PRIVATISTI NEI PERCORSI DDIF

Possono partecipare agli esami conclusivi in DDIF anche alunni esterni. Tali alunni devono presentare specifica domanda all'Ufficio competente nei tempi dallo stesso annualmente stabiliti.

I richiedenti devono essere in possesso di:

- certificazione finale relativa al ciclo o percorso precedente (almeno diploma di primo ciclo per la qualifica, attestato di qualifica triennale coerente per la quarta annualità di diploma);
- età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF

Ad ogni candidato privatista l'ente di formazione accettante deve somministrare **un test di ammissione relativo al piano di studi dell'intero triennio per la Qualifica e relativo al piano di studi del quarto anno per il Diploma.**

Per quanto concerne l'esame di **qualifica**, tenuto conto della sua particolare valenza a **fini di successiva frequenza** di un percorso di specializzazione (ovvero del quarto anno e conseguente ammissione all'esame abilitante), potranno essere ammessi solo i candidati che conseguano almeno la sufficienza, a seguito di prove scritte, orali e pratiche di laboratorio per tutte le aree (con riferimento alle competenze di base, a quelle tecnico-professionali relative a qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale e tecnico-professionali specifiche).

A tale proposito si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda l'area tecnico-professionale le prove dovranno consentire la verifica sia delle competenze e abilità "pratiche" (con adeguate prove di laboratorio), che delle conoscenze di carattere teorico connesse all'esercizio della professione ed all'uso di strumenti, apparecchiature e materiali, pertanto **anche con prove scritte o orali** connesse alla

¹ Fatto salvo i casi di esperienza lavorativa successiva alla qualifica, come dalla normativa nazionale di riferimento, previo superamento dell'esame espressamente previsto

teoria professionale specifica;

- i candidati potranno richiedere di ottenere un riconoscimento di crediti e quindi non essere sottoposti ad alcune prove nei seguenti casi:
 - se in possesso di diploma liceale, di diploma tecnico-professionale o qualifica in percorsi di Istruzione: solo competenze di base;
 - se in possesso di attestato di qualifica professionale conseguito in percorsi leFP triennali: competenze di base e tecnico-professionali comuni;
 - se in possesso di specifica e comprovata esperienza lavorativa nel settore: competenze tecnico-professionali solo per quanto riguarda la prova pratica di laboratorio.

L'utilizzo del meccanismo di riconoscimento crediti potrà dar luogo ad un punteggio non superiore al 75% del voto massimo attribuibile alle relative prove.

Il punteggio di ammissione all'esame di qualifica, rapportato alla scala in trentesimi, sarà dato dalla media delle votazioni attribuite per ogni singola prova.

Relativamente agli esami per acconciatore ed estetista si ribadisce che l'attestato finale sia di terzo che di quarto anno NON costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente della Legge 174/2005 e della Legge 1/1990 pertanto i privatisti del quarto anno in DDIF potranno conseguire solo il diploma professionale che non è titolo abilitante alla professione .

ABILTAZIONE PER I MAGGIORENNI / PRIVATISTI

Non sono ammessi candidati privatisti sia agli **esami conclusivi dei percorsi extraobbligo** (al termine della seconda annualità per il conseguimento dell'attestato di competenza, sia per il terzo anno finalizzato alla abilitazione all'esercizio della professione – tranne che nei casi previsti dalla legge, di cui oltre) che **all'esame abilitante possibile al termine della quarta annualità**.

L'ammissione di candidati privatisti agli esami abilitanti potrà essere prevista solo ed esclusivamente nei casi appositamente citati dalle leggi nazionali di settore per coloro che siano già in possesso di certificazione conseguita a seguito della frequenza e superamento dei relativi esami di appositi corsi (biennali per i maggiorenni, della durata di tre anni per i minorenni)¹. Anche in questo caso, le istituzioni formative dovranno provvedere alla attribuzione di un punteggio di ammissione, attraverso specifiche prove finalizzate a verificare la preparazione dei richiedenti nelle aree della produzione dei servizi e della gestione d'impresa.

Le casistiche relative sia agli allievi dei percorsi in DDIF o extraobbligo che ai privatisti sono riassunte nell'allegato schema.

¹ Nel caso dell'Acconciatore: art. 3 comma 1 lettera a L. 174/05; per Estetista: art. 3 comma 1 lettera a L. 1/90



PERCORSI DI FORMAZIONE TEORICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 174/2005 E ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERE B) E C) DELLA LEGGE 1 / 90

Il percorso di formazione teorica per acconciatori ha la durata di 400 ore, quello per estetisti ha la durata minima di 300 ore con le limitazioni di accesso nei casi espressamente previsti dalle leggi nazionali di settore.

Le ore del percorso devono essere distribuite in un arco temporale massimo di un anno di calendario.

L'istituzione formativa potrà definire dei piani di studio personalizzati che tengano conto delle competenze, abilità e conoscenze possedute dall'allievo al momento dell'iscrizione al percorso formativo.

E' possibile inserire gli allievi in alcuni moduli teorici del percorso di specializzazione standard, integrandoli con una formazione specifica sempre di carattere teorico finalizzata a compensare le competenze in tale ambito non acquisite attraverso l'esperienza professionale.

Al termine del percorso formativo gli allievi frequentanti il percorso di formazione teorica dovranno sostenere l'esame finale sulle competenze complessive previste dallo standard formativo della figura dell'acconciatore o dell'estetista, parimenti agli allievi frequentanti il percorso di specializzazione ordinario.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Ogni **Istituzione formativa accreditata è responsabile, nei confronti della Regione e dei propri utenti**, della valutazione della documentazione probatoria prodotta dal richiedente per l'ammissione al percorso di formazione teorica o per il riconoscimento di crediti e l'inserimento in percorsi standard.

Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dell'Istituzione formativa accreditata. Il responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente è il garante di tutto il processo di riconoscimento e dovrà debitamente compilare il modello 5 previsto dal d.d.u.o n.9837/08.

La Regione si riserva di effettuare opportuni controlli in loco per verificare la correttezza e la completezza della documentazione tenuta agli atti, anche in relazione alla ammissibilità alle prove finali ed alla possibilità di effettivo rilascio dei relativi attestati finali.

INDICAZIONI PER L'AVVIO DEI PERCORSI IN EXTRAOBBLIGO

Fino a nuove disposizioni, in attesa che il sistema informativo regionale Gefo sia implementato per questa tipologia di percorsi, è necessario inserire in Monitorweb il percorsi di acconciatura ed estetista in extraobbligo sul bando 279, avviare il progetto elettronicamente e stampare la comunicazione di avvio generata dal sistema.

Entro la data fissata per l'avvio delle attività formative, occorre presentare al protocollo regionale o presso le sedi periferiche della Regione Lombardia, la comunicazione di avvio scaricata dal sistema e debitamente firmata, allegando carta di identità del legale rappresentante, elenco allievi completo e calendario secondo lo schema definito dal decreto n. 9837 del 12/9/2008.

L'elenco allievi dovrà riportare i dati anagrafici degli stessi, corredati da residenza e Codice Fiscale; non è prevista la firma.

Inserire in Monitorweb l'edizione del progetto. Creare l'edizione entrando in "Area Progetti" - "Gestione", selezionare



il numero riportato nella colonna "Avvio" del bando 279. Successivamente cliccare sull'icona "gruppo classe" del progetto interessato e su "nuova edizione" compilando TUTTI i campi previsti dal sistema.

In particolare, prima della data di avvio delle attività, va compilato il calendario dell'edizione riportando data e orario di svolgimento delle lezioni per permettere eventuali controlli e visite ispettive.

E' necessario comunicare eventuali variazioni di calendario in termini di ore e giorni esclusivamente attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di avvio sia stata protocollata con data successiva all'avvio delle attività formative, le ore di lezione svolte fino a quel momento non saranno ritenute valide.

Non esiste un numero minimo e massimo di allievi per l'avvio delle attività formative fermo restando la capienza delle strutture accreditate.

E' possibile inserire altri allievi anche dopo l'avvio del progetto caricando su Monitorweb la relativa anagrafica. fermo restando il vincolo delle ore di frequenza. A tal proposito si consiglia di mantenere l'edizione in stato "bozza" fino alla richiesta della commissione d'esame.

Tutta la documentazione concernente il percorso formativo, ivi compreso il Piano Formativo previsto dal decreto n. 9837 del 12/9/2008, dovrà essere tenuta presso la sede dell'ente anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Uffici competenti

Distinti saluti

Il Dirigente UO

Ada Fiore

Allegati:

File 03 10 11 Schema_Acc_Est.xls

File Schema_Acc_Est.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

